ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale del Lazio

Legge 23 marzo 1993, n. 84
Ente Pubblico non Economico
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

Roma, 11 dicembre 2014
Protocollo n. 02081/2014

trasmissione PEC/email

Aziende UU.SS.LL. del Lazio

c.a. Direttori Generali

e, p.c. U.O. Formazione

Oggetto: obbligo per gli assistenti sociali, alla formazione continua.

In base al **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)*", gli assistenti sociali hanno l'obbligo della formazione continua (art.7)[1].

Il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, ha regolamentato tale obbligo alla formazione continua per tutti i professionisti assistenti sociali, secondo l'allegato Regolamento. In base a detto regolamento gli assistenti sociali sono tenuti a conseguire 60 crediti formativi nel triennio 2014/2016 e, il non assolvimento di tale obbligo, comporta un illecito disciplinare che sarà, pertanto, sanzionato.

Sembra superfluo sottolineare quanto un'accurata formazione continua sia necessaria per consentire agli assistenti sociali di affrontare i continui cambiamenti che le problematiche e i fenomeni sociali di cui si occupano, presentano. Si è certi che sia anche interesse degli Organismi, che gli assistenti sociali siano costantemente aggiornati e siano quindi maggiormente competenti ed in grado di rispondere alle complesse situazioni che affrontano quotidianamente.

1 Art. 7
"*1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.*
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.".

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio
via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA
tel. 06 588 22 13 ■ fax 06 58 33 43 57
www.oaslazio.it ■ e-mail: oaslazio@oaslazio.it

A tal fine, si chiede di facilitare l'obbligo formativo degli assistenti sociali che operano presso la Vostra Struttura, invitandoVi a favorire la loro partecipazione agli eventi formativi, concedendo i necessari permessi.

Inoltre, il citato Regolamento, approvato dal Ministero competente, prevede l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i soggetti pubblici o privati che intendono svolgere attività formative utili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua degli assistenti sociali. Mentre i soggetti non autorizzati, per ottenere il riconoscimento di crediti, possono organizzare eventi formativi in cooperazione/accordo con i consigli regionali dell'ordine professionale.

Pertanto, nel caso organizziate eventi formativi rivolti ad assistenti sociali dipendenti dal Vostro ente, si rende necessario richiedere l'autorizzazione al Consiglio nazionale (per ogni ulteriore informazione: http://www.cnoas.it/Formazione_Continua/Richieste_accreditamento.html).

Si fa presente, inoltre, che il nostro Consiglio regionale è disponibile a valutare la sottoscrizione di protocolli d'intesa (per singoli eventi o per le attività formative che riterrete di organizzare per gli assistenti sociali), in quanto si ritiene utile valorizzare la formazione nell'ente di appartenenza, connotandola di aspetti professionali, di cui l'Ordine si farebbe garante. Questo consentirebbe agli assistenti sociali, che a vario titolo collaborano con la Vostra struttura, di assolvere (in tutto o in parte) all'obbligo formativo. A titolo esemplificativo, alleghiamo una bozza di convenzione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per concordare un eventuale protocollo operativo di intesa.

Distinti saluti.

f.to LA PRESIDENTE
Giovanna Sammarco

MPF/ap

Allegato: bozza di convenzione.

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio
via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA
tel. 06 588 22 13 ■ fax 06 58 33 43 57
www.oaslazio.it ■ e-mail: oaslazio@oaslazio.it